



Il chirurgo è responsabile anche del controllo degli strumenti usati

Data 09 dicembre 2012
Categoria medicina_legale

Responsabilità medica: il medico deve controllare il funzionamento degli strumenti, rientra nelle sue responsabilità Cassazione Civile n. 10616/2012, sez. III del 26/6/2012

I Fatti:
un paziente, sottoposto a intervento per deviazione del setto nasale, a causa del malfunzionamento del bisturi elettrico, riportava un' ustione (esitata poi in cicatrice permanente) ad una gamba, dove il bisturi era stato appoggiato.

Il paziente conveniva in giudizio sia la Clinica che il chirurgo, chiedendo il risarcimento del danno, Il Tribunale di primo grado condannò la clinica ed assolse invece il chirurgo rilevando che, pur avendo il chirurgo un generale obbligo di controllo sugli strumenti utilizzati, era tuttavia da escludersi che, nella fattispecie, potesse attribuirsi al sanitario un qualsivoglia negligenza, imprudenza o imperizia nell'esecuzione dell'intervento. Ha rilevato in proposito che il medico non era in condizione di percepire il malfunzionamento del bisturi elettrico perché la parte ustionata, coperta dall'elettrodo, non era visibile; che una preventiva verifica della funzionalità delle apparecchiature era inesigibile dal chirurgo, trattandosi di attività estranea alle sue competenze professionali

La Corte d' Appello riformava in parte la sentenza riconoscendo al paziente un maggior risarcimento del danno subito.

Il paziente ricorreva però in Cassazione sottolineando che la prestazione del chirurgo non si esaurisce nel compimento del solo atto operatorio, nella diagnosi, nella prognosi, nella scelta della cura e nell'esecuzione della stessa, ma comprende un complesso di obbligazioni accessorie volte a garantire che l'intervento venga praticato con il minimo rischio possibile.

La Cassazione accoglieva il ricorso.

In primo luogo la Corte sottolineava che "pur quando manchi un rapporto di subordinazione o di collaborazione tra clinica e chirurgo, sussiste comunque un collegamento tra i due contratti stipulati, l'uno tra il medico ed il paziente, e l'altro, tra il paziente e la Casa di cura, contratti aventi ad oggetto, il primo, prestazioni di natura professionale medica, comportanti l'obbligo di abile e diligente espletamento della prestazione chirurgica e/o terapeutica (e, a volte, anche di raggiungimento di un determinato risultato) e, il secondo, prestazione di servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica ovvero aventi ad oggetto la concessione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeutiche e/o chirurgiche.".

Spetta al medico accertarsi preventivamente che la Casa di cura dove si appresta ad operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attività; così come, reciprocamente, la Casa di cura è obbligata a vigilare che chi si avvale della sua organizzazione sia abilitato all'esercizio della professione medica in generale e, in particolare, al compimento della specifica prestazione di volta in volta richiesta nel caso concreto".

E' contraddittoria, per la Corte, l' affermazione del giudice di merito ove, dopo aver riconosciuto la sussistenza di un generale obbligo del medico di controllare gli strumenti utilizzati, ha poi contraddittoriamente ritenuto inesigibile la previa verifica tecnica dell'apparecchiatura necessaria all'esecuzione dell'intervento; il chirurgo operatore ha un dovere specifico di controllo del buon funzionamento della stessa, al fine di scongiurare possibili e non del tutto imprevedibili, eventi che possano intervenire nel corso dell'operazione (confr. Cass. civ. n. 13953 del 2007, cit.).

La corte poi si dilunga sulla valutazione del danno e sulla circostanza che il paziente, dopo anni, non avesse ancora voluto emendare la lesione, cosa considerata "del tutto neutra" ai fini dell' esborso necessario per l' eventuale intervento.

La sentenza si conclude con l' enunciazione dei principi di diritto:

- il medico, quale debitore della prestazione chirurgica e/o terapeutica promessa, è responsabile, ex art. 1228 c.c., dell'operato dei terzi della cui attività si avvale; in particolare il chirurgo operatore ha un dovere specifico di controllo del buon funzionamento delle apparecchiature necessarie all'esecuzione dell'intervento;
- in caso di lesioni personali con postumi permanenti costituiti da esiti cicatriziali eliminabili solo con un nuovo intervento, non incide sul diritto all'attribuzione dei relativi costi, quali spese mediche future, la circostanza che, a notevole distanza di tempo dal verificarsi dell'evento, l'infortunato non abbia ancora affrontato il nuovo intervento.

DanieleZamperini

Commento di Luca Puccetti

Spira la solita brutta aria, ossia il tirare in ballo la responsabilità degli ausiliari, come è successo nella scandalosa sentenza del gennaio 2011 a Firenze ove una pediatra in ferie è stata condannata a risarcire la morte di una bambina avvenuta per peritonite a seguito della condotta della pediatra che la sostituiva. La Responsabilità Penale è di tipo



personale o diretta, può riguardare solo la persona fisica autrice effettivamente della condotta commissiva o omissiva: obbligo di rispondere esclusivamente per il fatto illecito proprio. La Responsabilità Civile contrattuale o extracontrattuale, a differenza di quella penale, non è strettamente personale, e ha quale conseguenza più rilevante, l' obbligo di risarcire il danno. Può essere diretta, obbligo di rispondere del fatto illecito proprio, o indiretta (obbligo di rispondere del fatto illecito altrui : danno provocato da minori, incapaci, allievi o apprendisti, art. 2047 e 2048, dai collaboratori, art. 2049, o dagli ausiliari, art. 1228 del Codice Civile). La Responsabilità Disciplinare (inosservanza di regole deontologiche o dell'Accordo Collettivo Nazionale ecc), può concorrere con l'illecito giuridico.

In questo caso illogica appare la sentenza della Cassazione mentre è del tutto logica la sentenza di merito. Il medico non ha le competenze tecniche per valutare il funzionamento di strumenti elettronici. Se si desse credito alla ratio della sentenza drilla Cassazione il medico prima di un intervento dovrebbe ottenere una relazione di un perito su una serie infinita di macchinari con costi e tempi insopportabili.

Quindi, ancora una volta, si sottolinea la necessità di ricondurre ad un controllo politico o direttamente popolare l'operato dei magistrati.

Questa affermazione, che può per alcuni apparire sacrilega, non è affatto scandalosa poiché si riferisce ad una fattispecie in vigore in paesi di lunga tradizione democratica. Solo i rappresentanti del popolo o il popolo stesso può trovare il punto di equilibrio tra tutele dei singoli e fattibilità nel godimento generale di servizi, senza eccessi illogici ed inapplicabili, tanto solennemente affermati dalla magistratura, quanto comunemente disattesi, per mera necessità pratica, nella vita quotidiana. In questo modo si viene a cristallizzare la solita ipocrisia: ossia le solenni affermazioni di principi mai messi in pratica in quanto se lo fossero per davvero la vita civile sarebbe impossibile. Principi che servono solo ad aumentare i costi per atteggiamenti difensivi, per consulenze e procedimenti legali e che colpiscono gli sfortunati che hanno la sventura di incappare nel caso di specie. Le necessità di regolazione della vita odierna non possono attendere i tempi del secolo scorso. I magistrati giudicanti surrogano il vuoto del ruolo politico attraverso sentenze che, richiamandosi ad alati principi astratti, incidono profondamente sulla vita dei cittadini senza dover mai rispondere del propriooperato.